



## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE NEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

La presente sezione del regolamento si applica alle aree demaniali marittime ricadenti nel compendio portuale di San Benedetto del Tronto, come definito nel successivo articolo 3, e disciplina l'accesso, la sosta e la circolazione all'interno stesso di veicoli e persone.

Le eventuali aree non disciplinate esplicitamente, perché presentano particolari connotazioni morfologiche, sono comunque da considerare aree portuali che, in attesa dell'attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale, possono essere destinate a specifici usi solo previa autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in seguito ADSP.

Pertanto, qualunque uso non espressamente autorizzato è vietato.

L'accesso nel porto di San Benedetto del Tronto è subordinato oltre che alle presenti disposizioni, anche al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del porto.

### **Articolo 2 (Responsabilità)**

Il porto di San Benedetto del Tronto non ha varchi di accesso presidiati né recinzioni e le banchine portuali sono parzialmente dotate di protezione fisse (barriere del tipo *new jersey*) contro la caduta in acqua di veicoli e persone. Le aree del porto sono da considerarsi, altresì principalmente, aree di lavoro, quindi, destinate alle attività tipicamente portuali, nelle quali l'accesso, il transito, la sosta e la fermata dei veicoli è consentita solo in funzione delle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione merci, forniture alle navi, servizi portuali, operazioni di alaggio/varo imbarcazioni; pertanto, chiunque a qualunque titolo vi acceda lo fa a proprio rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche delle attività che ivi si svolgono.

In relazione altresì all'attività della cantieristica navale che in esso si svolge, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano un particolare elevatissimo pericolo per quanti vi transitino in prossimità.

Posto che la particolare esposizione agli elementi meteo marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, delle infrastrutture asservite alle attività di controllo accessi ed al monitoraggio delle aree demaniali, dei danni al selciato e al piano di calpestio, ne consegue che chiunque acceda/transiti, anche se autorizzato, a piedi e/o con veicoli in genere, negli spazi portuali come sottoindicati, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possono derivare.



Ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo 9, i conducenti dei veicoli dovranno usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale e regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia o di visibilità ridotta.

In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente dei medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

### Articolo 3

#### (Definizione ambito portuale)

L'ambito portuale di San Benedetto del Tronto è caratterizzato dalla presenza di due tipologie di aree portuali come meglio specificate nell'elaborato planimetrico N.1 e di seguito meglio definite:

➤ **ZONA "A": aree operative** sono quelle aree portuali demaniali in cui si effettuano operazioni quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale e lo svolgimento delle attività portuali, tali aree non sono aperte al libero transito e risultano soggette alla disciplina del **Codice della Navigazione**. Oltre alle aree di cui al successivo articolo 20, a seguito dell'installazione di apposite barriere stradali azionate da sistemi automatizzati di controllo degli accessi ed al fine, dunque, di regolamentare l'accesso veicolare all'interno della Zona A, sono identificate le seguenti 3 sotto aree, meglio dettagliate nel successivo art. 5 del presente Regolamento:

- Molo Nord – rif. Colore rosso Planimetria Allegata;
- Banchina Malfizia – rif. Colore blu – Planimetria allegata;
- Banchina di Riva / Darsena Sud – rif. Colore verde Planimetria allegata.

➤ **ZONA "B": aree aperte all'uso pubblico:** sono quelle zone portuali (Colore giallo Planimetria Allegata) in cui, oltre alle categorie di soggetti in possesso di regolare autorizzazione, è consentita la libera circolazione di mezzi e persone. In ragione di questo, tali zone sono soggette alla disciplina del **Codice della Strada**.

### Articolo 4

#### (Tipologia utenza ed ambiti zona)

Le categorie di utenti (di seguito definiti **utenti portuali**) che possono presentare istanza di richiesta del titolo autorizzativo di accesso alle aree operative della **Zona A**, sono riportate nella successiva tabella recante il dettaglio di tutte le categorie di utenti autorizzati



all'ingresso, distinte per tipologia, per attività svolta e in relazione agli ambiti presso cui l'accesso è autorizzabile.

Categoria	Zona A		
	Molo Nord	Banchina Malfizia	Darsena Sud (banchine di Riva centro, Riva sud, Piazzale Pinguino e zona darsena turistica)
Titolari di Autorizzazione ex art.68	X	X	X
Titolari di concessioni ricadenti nella circoscrizione portuale – <b>previa verifica di validità del titolo concessorio e a seconda della tipologia di attività esercitata</b>	X	X	X
Armatori di unità da pesca (strascichi, volanti, circuizioni, palangari) e equipaggio – <b>max. 3 permessi continuativi assegnabili per equipaggio per singola imbarcazione</b>	X	X	X
Armatori vongolare - <b>max. 3 permessi continuativi assegnabili per equipaggio per singola Imbarcazione</b>	X	-	X
Unità da pesca/ grandi unità diporto in transito per lavori da altri sorgitori – <b>richiesta presentabile dal cantiere</b>	X	-	X
Enti tecnici navali (RINA – MISE)	X	X	X
Società incaricata/e di servizi d'interesse generale: manutenzione, riparazione e pulizia di aree demaniali marittime portuali; manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica; manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici o fognari pubblici; pulizia dello specchio acqueo; ritiro rifiuti da unità navali; servizi connessi alla pesca	X	X	X



Proprietari e comandanti di unità da diporto e armatori delle unità della piccola pesca - <b>richiesta inoltrabile da circoli nautici e armatori</b>	-	-	X
Proprietari e comandanti di unità da diporto per operazioni di alaggio presso lo scalo pubblico	-	-	X (Pass Giornaliero Occasionale – Non Valido per la sosta)
Pass Istituzionali (Corpo delle Capitanerie di porto, mezzi deputati al soccorso, Forze di Polizia) - <b>i permessi saranno riferiti alle auto di servizio /auto utilizzate per i servizi</b>	X	X	X
Pratico locale abilitato al pilotaggio Soggetti iscritti nel registro sommozzatori e palombari di San Benedetto del Tronto Periti chimici del porto Compensatori di bussole	X	X	X
Soggetti con disabilità motoria che abbiano necessità di accedere in porto, per documentati motivi medico-sanitari – <b>accesso consentito previo accredito portale allegando idonea documentazione</b>	-	X	X
Fornitori di bordo o loro rappresentanti <b>richiesta presentabile dall'armatore dell'unità navale</b>	X	X	X
Tecnici di aziende specializzate nella riparazione navale designate dai rispettivi cantieri, nonché tecnici di aziende operanti nel settore marittimo - <b>richiesta presentabile dal cantiere</b>	X	X	X
Titolare tessera libero accesso porti nazionali (rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. 8 giugno 1987)	X	X	X

### Articolo 5 (Varchi portuali – Zona “A”)

L'accesso veicolare è consentito, alle condizioni di seguito descritte, esclusivamente attraverso i seguenti varchi dotati di barriere stradali e sistemi controllo accessi automatizzati:

- **Varco 1) molo Nord:** individuato nella strada di accesso che confluisce alla radice del molo stesso; l'accesso e l'uscita sono consentiti ai possessori di autorizzazione



cartacea/digitale “Molo Nord” mediante lettura del QR riportato nell’autorizzazione presso gli appositi lettori posizionati nei pressi del varco **(rif. bollino blu planimetria)**;

- **Varco 2) banchina Malfizia lato Nord:** individuato nella strada a nord dello scalo di alaggio pubblico; l’accesso e l’uscita sono consentiti ai possessori di autorizzazione cartacea/digitale “Malfizia” mediante lettura del QR riportato nell’autorizzazione presso gli appositi lettori posizionati nei pressi del varco **(rif. bollino bianco planimetria)**;

- **Varco 3) banchina Malfizia lato Sud:** individuato nella strada in corrispondenza del pontile a giorno; l’accesso e l’uscita sono consentiti ai possessori di autorizzazione cartacea/digitale “Malfizia” mediante lettura del QR riportato nell’autorizzazione presso gli appositi lettori posizionati nei pressi del **(rif. bollino giallo planimetria)**;

- **Varco 4) banchina di Riva / Darsena Sud:** individuato nella strada tra la Capitaneria di Porto (lato Nord) e il Cantiere “Navaltecnica” (lato Sud); uniformando il varco agli altri varchi portuali è stato munito di un sistema automatizzato con barriere carrabili dotati di lettori QR. L’accesso e l’uscita saranno consentiti ai possessori di autorizzazione cartacea/digitale Darsena Sud. **(rif. bollino rosso planimetria)**;

- **Varco 5) Varco Via Faliero:** in relazione alla sporadicità dell’utilizzo del varco ed alla configurazione del medesimo, la gestione dei transiti seguirà il seguente iter procedurale:

a) presentazione dell’istanza di accesso al varco all’ADSP mediante trasmissione pec all’indirizzo [segreteria@pec.porto.ancona.it](mailto:segreteria@pec.porto.ancona.it) con un preavviso minimo pari a 72 ore rispetto all’orario di transito; l’istanza dovrà contenere i dati del mezzo, dell’autista, e la tipologia di materiale trasportato; si ricorda in tale ottica il limite di massa complessiva veicolare pari a 157 Tons;

b) ADSP formulerà richiesta di parere tecnico formale all’Autorità Marittima

c) In caso di acquisizione del parere favorevole al transito, l’ADSP rilascerà apposito nulla osta; il richiedente dovrà in ogni caso coordinarsi con il personale dell’Autorità Marittima per la definizione degli aspetti operativi legati al transito.

In prossimità di tutti i varchi di accesso all’ambito portuale, è posizionata apposita segnaletica verticale, ai sensi del codice della strada, raffigurante il divieto di accesso ai veicoli non autorizzati.

## Articolo 6

### (Permessi di accessi in porto)

La modalità di condotta dei veicoli all’interno del porto deve avvenire comunque nel rispetto della segnaletica posizionata secondo le relative norme previste dal vigente Codice della Strada e Codice della Navigazione.

L’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nella **zona “A”**, descritta in premessa, sono consentiti previo rilascio del permesso di accesso da parte dell’ADSP previo controllo con esito positivo da parte del personale preposto dell’Autorità Marittima nei casi previsti

meglio specificati di seguito I richiedenti aventi diritto all'accesso in ambito portuale dovranno seguire il seguente iter procedurale:

- registrarsi presso il portale dell'ADSP – sezione Accessi in porto – Porto di San Benedetto al seguente link <https://www.porto.ancona.it/accessisbt/> seguendo le istruzioni contenute nelle pagine di riferimento;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria di richiesta accesso, l'utente dovrà provvedere alla stampa del permesso; ciò al fine di utilizzare il QR presente sul permesso presso i lettori installati nei pressi dei varchi carrabili di accesso;
- il permesso dovrà inoltre essere esposto sul parabrezza dell'autoveicolo per consentire i controlli previsti da parte dell'Autorità Designata e per consentire la sosta laddove consentito.

L'accesso e la sosta dei veicoli nella **zona "B"** non sono soggetti ad alcuna restrizione e pertanto non è previsto rilascio di autorizzazioni al riguardo.

L'autorizzazione per l'accesso e la sosta in porto ha validità massima pari ad un anno solare con scadenza al 31 dicembre di ogni anno (con possibilità di utilizzo sino al 31 gennaio dell'anno successivo al fine di uniformarsi ad altre autorizzazioni rilasciate dall'ADSP).

Al fine di supportare l'attività istruttoria di rilascio dei titoli autorizzativi gestita dall'ADSP, per le sole richieste di accesso in porto avanzate da nuovi utenti portuali e per le specifiche circostanze previste, l'Autorità Marittima eseguirà un controllo preliminare sulla legittimità delle richieste di accesso pervenute, operando nell'apposita sezione del software gestione accessi ed apponendo apposita spunta in caso di parere favorevole.

Le richieste di accesso in porto dovranno essere caricate sull'apposita sezione del portale dell'ADSP con un preavviso minimo di 72 ore rispetto alla data di inizio validità del permesso, non intendendosi computate a tal fine le giornate festive o non lavorative. L'ADSP e l'Autorità Marittima, a loro insindacabile giudizio, possono esaminare le istanze presentate anche oltre tale termine in presenza di valide ragioni di natura operativa.

In relazione alle categorie di soggetti titolati a presentare istanza di accesso in porto elencate all'art. 4 del presente regolamento, i richiedenti dovranno attestare:

- che la richiesta riguarda esclusivamente veicoli aziendali/ di proprietà di soci e rappresentanti legali o di proprietà privata per l'uso personale consentito o in possesso con valido titolo;
- titolarità di autorizzazione ex art. 68 Cod. Nav. – numero autorizzazione e data scadenza della medesima;
- titolarità di concessione: estremi del titolo concessorio (numero concessione) e data scadenza della medesima;
- essere armatori unità da pesca (strascichi, volanti, circuizioni, palangari etc): nel format da compilare andrà allegata copia del ruolino equipaggio.



Per i permessi di accesso riservati ai mezzi di soccorso: verrà rilasciato un apposito titolo dotato di QR univoco associato all'Ente/Amministrazione/Associazione di soccorso previa presentazione della richiesta da parte del Responsabile dell'Ente Amministrazione/Associazione. Il permesso consentirà in tale ottica l'apertura delle barriere stradali senza soluzione di continuità.

Le autorizzazioni potranno contenere eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del porto cui accedere o comunque determinate dalle particolari condizioni legate all'ambito portuale.

In relazione alla possibilità di abbinare un numero massimo di due targhe ad un permesso, in presenza di necessità di un cambio targa, il richiedente dovrà presentare nuova richiesta in sostituzione del permesso in corso di validità. La durata del nuovo permesso non potrà superare quella del permesso sostituito.

Ogni variazione relativa a ragione sociale, targa del veicolo, carta di circolazione o assicurazione sulla responsabilità civile dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale web dedicato per l'aggiornamento degli atti d'ufficio.

La sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione (cessazione attività, sbarco, trasferimento unità da pesca, decorrenza della concessione, ecc.), il suo uso improprio o la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, determineranno, sentita anche l'Autorità Marittima, l'avvio del procedimento di revoca/sospensione dell'autorizzazione da parte dell'ADSP.

L'Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha facoltà di limitare in qualunque momento il numero delle autorizzazioni o di sospendere la validità dei permessi già rilasciati dandone tempestiva e formale comunicazione al personale della Divisione Security dell'ADSP.

## **Articolo 7 (Casi speciali)**

In occasione di manifestazioni (sportive, eventi in genere, etc) il Richiedente/Organizzatore dovrà ottenere apposita autorizzazione/nulla osta. Le richieste dovranno pervenire con un preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data dell'evento.

## **Articolo 8 (Libero accesso)**

È consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti ai servizi di pubblica assistenza ed alle Forze di Polizia che saranno dotati di pass generici istituzionale per poter azionare l'apertura delle barriere stradali; tali pass saranno contrassegnati nel portale dalla dicitura "Pass Istituzionali".

È altresì, consentito l'accesso ai veicoli condotti da persone in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fermo restando la necessità, per questi ultimi, di dotarsi dell'autorizzazione all'accesso in porto di cui all'art.6.

### **Articolo 9 (Limite di velocità)**

È istituito il limite di velocità massima di 30 (trenta) km/h. Sono vietate le segnalazioni acustiche fuori dai casi di assoluta necessità. È sempre vietato il sorpasso. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e dalla relativa segnaletica

### **Articolo 10 (Aree e divieti di sosta – Zona “A”)**

La sosta dei veicoli e dei mezzi in genere in porto, sia nelle aree operative che in quelle aperte all'uso pubblico, è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale e verticale.

La sosta e la fermata dei suddetti veicoli nelle aree operative è permessa per il tempo strettamente necessarie alle operazioni e sempre che non costituiscano intralcio od ostacolo.

Eventuali aree riservate sono parimenti identificate sia dalla segnaletica verticale (cartelli) sia dalla segnaletica orizzontale (strisce di colore giallo).

La predetta segnaletica individua, altresì, eventuali limitazioni alla sosta o particolari destinazioni d'uso delle aree. In ogni caso, la sosta in ambito portuale è consentita esclusivamente presso gli stalli opportunamente contrassegnati e previa esposizione sull'autoveicolo del Pass di accesso – vedi dicitura “parte da esporre per la sosta in porto”.

Nella zona “A” le aree di sosta sono le seguenti:

- P1: stalli posizionati sul piazzale Mar del Plata: riservati unicamente alla sosta delle autovetture degli utenti portuali/operatori marittimi e del diporto;
- P2: posizionati su area antistante il cantiere "BRUNI": riservati unicamente alla sosta delle autovetture degli utenti portuali/operatori marittimi e del diporto;
- P3: stalli posizionati sulla banchina di Riva Sud: riservati unicamente alla sosta delle autovetture degli operatori del comparto pesca e del diporto;
- P4: stalli posizionati sulla banchina Madonna S. Giovanni: riservati unicamente alla sosta delle autovetture del comparto pesca e del personale della Capitaneria di porto (negli apposti spazi);



- P5: stalli posizionati tra la sede della Capitaneria e il cantiere NAVALTECNICA: riservati unicamente alla sosta delle autovetture degli utenti portuali/operatori marittimi, dei disabili e del personale della Capitaneria di porto (negli apposti spazi);
- P6: stalli posizionati sul Molo Nord, riservati unicamente alla sosta delle autovetture del comparto pesca e delle unità navali ivi ormeggiate.

In ogni caso la sosta è vietata:

- entro due metri dal ciglio banchina;
- nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- nelle zone sprovviste di qualsiasi segnale sia verticale che orizzontale;
- sulla corsia, individuata da segnaletica orizzontale di colore giallo, riservata al transito dei carretti per il trasporto dei prodotti ittici;
- in prossimità dei distributori carburanti;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, all'espletamento dei servizi di emergenza, al movimento di altri veicoli stradali e al passaggio dei pedoni;
- sulla corsia, individuata da segnaletica di colore giallo, riservata ai mezzi meccanici e di lavoro, eccezionali e no;
- in prossimità dei varchi di accesso in porto, delle sbarre ivi presenti e di qualsivoglia infrastruttura o segnale portuale fissi o mobili che possano essere, dalla sosta di autoveicoli, anche solo potenzialmente, occultati o ridotti nella propria funzionalità e nell'impiego.

Ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore.

Tale divieto opera anche per gli automezzi autorizzati all'accesso per compiere operazioni commerciali, da svolgersi nel più breve tempo possibile; in nessun caso, comunque, l'automezzo dovrà rimanere incustodito, privo di sicurezza che impedisca qualunque movimento accidentale.

La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta la rimozione forzata del veicolo, con spese a carico esclusivo del proprietario del veicolo interessato dalla violazione e di ogni altro obbligato in solido.

## **Articolo 11**

### **(Aree e divieti di sosta – Zona “B”)**

Le aree riservate alla sosta per la ZONA “B”, sono quelle indicate dalla segnaletica apposta ai sensi del Codice della Strada. Inoltre:

- è istituito uno stallo di sosta riservato al carico e scarico delle merci della durata di 60 minuti, con controllo a mezzo disco orario, dalle ore 08.00 alle 20.00 dei giorni feriali



- esclusivamente per veicoli classificati dall'art. 47 del Nuovo Codice della Strada come categoria N, nei tratti di strada di Via Pigafetta, Via Vasco de Gama e Via Vespucci;
- è istituito un segnale di sosta limitata a due ore, dalle ore 09.00 alle ore 20.00 sia nei giorni feriali che festivi dal 1° maggio al 30 settembre, da segnalarsi mediante disco orario, esclusivamente in Viale delle Tamerici nel tratto compreso tra la radice del molo sud e Via Pasqualini, esponendo conforme idonea segnaletica stradale di indicazione: disco orario come da figura II 172 art. 125 del D.lgs. 30.04.1992.

### **Articolo 12**

#### **{Circolazione di motoscali /travel-lift e autogrù}**

Nel porto di San Benedetto del Tronto, l'esercizio dei motoscali e degli altri mezzi di sollevamento destinati all'alaggio, varo e movimento a terra delle unità navali, qualora avvenga al di fuori degli spazi in concessione, è subordinato ad apposita verifica circa l'idoneità alla circolazione in ambito portuale in osservanza della disciplina stabilita dal presente Regolamento e di ogni altra disposizione vigente in materia.

### **Articolo 13**

#### **(Documentazione da produrre)**

Per poter circolare in ambito portuale con i mezzi di cui all'articolo precedente gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

- copie del certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica della competente A.R.P.A.M. ai fini della prevenzione antinfortunistica;
- polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie oltre che alla persona;
- autorizzazione della Direzione Generale per la Motorizzazione, riferita ai mezzi per i quali è prevista.

### **Articolo 14**

#### **(Accesso in porto di carichi pericolosi, eccezionali)**

Le istanze di accesso nell'ambito portuale di veicoli trasportanti carichi di materiale infiammabile, esplosivo e/o pericoloso verranno rilasciate dall'ADSP previo ottenimento del preliminare parere tecnico formale da parte dell'Autorità Marittima, che disporrà per il caso di specie l'adozione delle relative norme di sicurezza.

### **Articolo 15**

#### **(Spostamenti in ambito portuale)**

Durante gli spostamenti in ambito portuale, il travel-lift, le autogrù e in generale tutti i mezzi pesanti (autogrù, rimorchi, semirimorchi) interessati alle movimentazioni di imbarcazioni da e per lo scalo di alaggio dovranno attenersi alle norme del vigente codice



della strada (trasporti eccezionali) e alla relativa regolamentazione dell'ADSP ed in particolare:

- essere muniti di luci lampeggianti gialle alle quattro estremità per i motoscali, e sui due lati per le autogrù;
- procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno due persone (una sul lato anteriore ed una sul lato posteriore) di scorta munite di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino al motoscalo e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.
- il transito attraverso il Varco Via Faliero verso lo scalo d'alaggio e viceversa è vietato a veicoli e mezzi con massa complessiva superiore a 156 tonnellate.

#### **Articolo 16 (Comportamento di conducenti di altri veicoli)**

I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di rallentare o di deviazione fatti dagli assistenti dei motoscali e delle autogrù ed a rispettare il segnale di arresto fatto con le bandiere rosse di cui al precedente articolo. In ogni modo i conducenti dei veicoli dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada.

#### **Articolo 17 (Circolazione delle macchine operatrici e altri mezzi simili)**

La circolazione in porto di carrelli, carrelli elevatori, muletti, o il rimorchio dei carrelli destinati al trasporto del pescato è consentito solo con mezzi conformi alle disposizioni della Direzione Generale per la Motorizzazione.

#### **Articolo 18 (Accessi di veicoli da parte di disabili)**

Le persone disabili, qualora intendano accedere nell'ambito portuale con un veicolo privato per esigenza motivata di natura occasionale (es. motivi medico-sanitari, documentati, ivi compresi cure salsoiodiche o elioterapiche, deambulazione o altre attività ricreative), fermo il generale diritto all'accesso, trattandosi di ambito portuale e di aree di lavoro dove si svolgono lavorazioni suscettibili di potenziale pericolo, saranno sottoposte alla sottoindicata procedura.

A seguito della presentazione dell'istanza al seguente link <https://www.porto.ancona.it/accessisbt/> seguendo le istruzioni contenute nelle pagine di riferimento, corredata della documentazione del caso, verrà rilasciato un permesso di natura temporanea da esporre in modo ben visibile a bordo del veicolo, su cui saranno trascritte le generalità dell'autista, la targa del mezzo e l'orario di ingresso ed il luogo di destinazione.

Le modalità di accesso sono quelle previste dal vigente regolamento.

## **Articolo 19**

### **(Prescrizioni particolari per pedoni e velocipedi)**

Non è consentito ai pedoni, velocipedi, ciclomotori e motocicli l'accesso all'ambito portuale individuato nella zona A trattandosi di aree operative portuali salvo specifica autorizzazione. Con riferimento alla zona B, si rimanda alla segnaletica ivi presente.

È invece consentito l'accesso ed il libero transito, esclusivamente pedonale e ciclabile, fino alla radice del molo frangiflutti ubicato a sud del porto. È tassativamente vietato l'accesso e lo stazionamento sugli scogli presenti sui lati esterno ed interno del molo medesimo posti a protezione dello stesso.

Salvo quanto sopra, le aree di cui al presente articolo sono, comunque, da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse nonché per le possibili insidie che possono essere generate dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti, tracimazione ed altro); pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda a piedi o con velocipedi, lo fa a proprio rischio e pericolo.

A cura del consegnatario (Comune di San Benedetto del Tronto) della "passeggiata" ubicata lungo il molo sud del porto sarà predisposta e collocata adeguata segnaletica al fine di rendere noti a chiunque i pericoli ed i divieti ivi vigenti, nonché la verifica puntuale delle condizioni meteo idonee per consentire la passeggiata in sicurezza sul molo, provvedendo anche ad interdire l'accesso in caso di necessità.

## **Articolo 20**

### **(Disciplina particolare di determinate aree portuali)**

Le seguenti aree portuali sono destinate agli usi specificatamente sottoindicati e la loro occupazione mediante veicoli non autorizzati è sanzionata ai sensi del Codice della Navigazione:

- a) l'area individuata tra lo spigolo nord del ristorante "Puerto Baloo" sino al termine della strada (verso nord), non adibita a circolazione, è destinata a operazioni di carico-scarico;
- b) l'area retrostante Via Cappellini, tra le concessioni Ditta NAPOLI e BLU SERVICE è destinata alla lavorazione delle reti.

Tali aree sono adeguatamente individuate mediante la prevista segnaletica.



Il transito e la sosta (ove presenti stalli) nelle citate aree sono consentiti solo ai titolari di un permesso di accesso alle aree operative di cui al precedente articolo 4, ad esclusione dei permessi associati alla sola “Darsena Sud”, e sono strettamente funzionali all’espletamento delle operazioni cui dette aree sono destinate.